



COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

N. **150/11**

ORIGINALE

OGGETTO: **LAVORI DI "BITUMAZIONE DI TRATTO DELLA STRADA COMUNALE EXTRA-URBANA VIA PRAETTA". - C.I.G. 0488802C28. – FONDO DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5, DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II.: CORRISPETTIVI ED INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. – LIQUIDAZIONE. – DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemilaundici**, il giorno **quattro** del mese di **luglio**, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Premesso che:-

- con deliberazione n. 54 in data 3 agosto 2009, la Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare dell'intervento di: "lavori di bitumazione della strada comunale Via Praetta", appositamente redatto dall'ufficio tecnico comunale per l'importo complessivo di € 35.000,00, di cui € 25.138,46 per lavori, compresi gli oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, ed € 9.643,11 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione n. 074 del 21 maggio 2010, il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei "lavori di bitumazione di tratto della strada comunale extra-urbana Via Praetta", appositamente redatto dall'ufficio tecnico comunale sulla base dell'elenco prezzi adottato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 45-13541 del 16.03.2010 edizione dicembre 2009 e valevole per l'anno 2010, dell'importo complessivo di € 35.000,00, di cui € 27.700,00 per lavori, compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, ed € 7.294,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione n. 113 in data 18 giugno 2010, il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo ha aggiudicato l'esecuzione dei "lavori di bitumazione di tratto della strada comunale extra-urbana Via Praetta" alla Ditta COSTRADE S.r.l. per l'offerta formulata - corrispondente al ribasso unico percentuale del 12,11% (dodici virgola undici per cento) sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e dell'I.V.A. di legge - alle condizioni, termini e modalità tutte di cui alla disciplina contenuta negli atti approvati con determina del Responsabile del Servizio n. 074/2010, nonché nel rispetto delle norme di gara e delle vigenti disposizioni applicabili in materia;
- con determinazione n. 075 in data 18 maggio 2011 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo ha, fra l'altro, approvato gli atti contabili inerenti il conto finale e quelli relativi al collaudo dei lavori di "bitumazione di tratto della strada comunale extra-urbana Via Praetta", con i quali è stata accertata la regolare esecuzione degli stessi ed è stata disposta la liquidazione dell'importo € 24.110,86 più IVA di legge, di cui al Certificato di pagamento n. 1 pari al finale emesso dal Responsabile del Procedimento in data 4 aprile 2011, per l'importo € 24.110,86 + IVA di legge, nella misura del 20%;

- l'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. come riformulato dall'art. 1, comma 10-quarter, del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, modificato quest'ultimo dalla relativa Legge di conversione n. 201 del 22 dicembre 2008, prevede che una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri;
- l'art. 18, comma 4-sexies, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo integrato della relativa Legge di conversione n. 2 del 28 gennaio 2009, ha inserito all'art. 61 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, dopo il comma 7, il comma 7-bis, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2009, che la percentuale prevista dall'art. 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici sia destinata nella misura dello 0,5% alle finalità di cui alla medesima disposizione e nella misura dell'1,5% sia versata su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo cui al comma 17 del medesimo articolo.
- il comma 17 dell'art. 61 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, stabilisce che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al medesimo siano versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria su apposito capitolo dell'entrata di bilancio dello stato e che la detta disposizione non si applica agli Enti territoriali.

Visto il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e le vigenti norme in materia di lavori pubblici applicabili in quanto non in contrasto e non abrogate dal predetto Codice, in particolare l'art. 92 dello stesso, come da ultimo modificato dal comma 10-quarter dell'art. 1 del D.L. 162/2008, aggiunto dalla relativa Legge di conversione n. 201/2008.

Visto il Regolamento adottato dal Ministero dei LL.PP., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11 maggio 2000, recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della Legge 109/94 e ss.mm.ii., il quale statuisce, fra l'altro, che il fondo è riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati.

Visto l'art. 3, comma 29, della Legge 350/2003, il quale stabilisce che i compensi che gli Enti locali, ai sensi dell'art. 18 della Legge 109/94 e ss.mm.ii., ripartiscono a titolo di incentivo alla progettazione, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.

Visti il D.M. 17 marzo 2008, n. 84 ed il D.M. 9 luglio 2008, n. 139, aventi ad oggetto "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.".

Visto l'art. 61 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come sostituito dalla relativa Legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133 e modificato dall'art. 1, comma 10-quarter, della L. 201/2008 e dall'art 18, comma 4-sexies, della L. 2/2009.

Visto l'art. 1, comma 10-quarter, della Legge 22 dicembre 2008 n. 201.

Visto l'art. 18, comma 4-sexies, della Legge 28 gennaio 2009 n. 2.

Vista la Circolare ANCI prot. n. 1001 del 12 novembre 2008 interpretativa della norma contenuta nell'art. 61, comma 8, della Legge 133/2008, rilevante l'applicabilità agli Enti territoriali della riduzione dal 2% allo 0,5% della percentuale prevista dall'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 con la sola esenzione per gli stessi dal versare le maggiori entrate derivanti da tale misura ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, in virtù dell'autonomia finanziaria di cui sono dotati ai sensi dell'art. 119 della Costituzione - comma 17 ex art. 61 del D.L. 112/2008.

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e della Finanze n. 36 de 23 dicembre 2008 contenente indicazioni sull'applicazione dell'art. 61 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 18 dicembre 2007 avente ad oggetto "Riorganizzazione degli uffici comunali. - Determinazioni", con la quale è stata, fra l'altro, approvata la nuova ripartizione del fondo incentivi e spese per la progettazione del quale all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Considerato che la disciplina per la ripartizione del fondo incentivi e spese per la progettazione art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. approvata la con la richiamata deliberazione n. 54/2007, prevede che al tecnico comunale di Lagnasco venga riconosciuto, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il compenso corrispondente alle percentuali indicate nella scheda appositamente predisposta, in relazione alle fasi espletate direttamente, sull'importo posto a base di gara per ogni singola opera o lavoro, fino ad un massimo di € 6.000,00.

Considerato che il predetto compenso è da intendersi al lordo di tutti gli oneri previdenziali e assistenziali, nonché di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, a carico dell'amministrazione e che la somma deve essere liquidata a collaudo delle opere realizzate.

Visto il quadro economico dell'intervento approvato con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo 074 del 21 maggio 2010.

Dato atto che per l'intervento di cui trattasi il tecnico comunale ha espletato quattro delle le fasi individuate nella scheda allegata alla richiamata delibera della Giunta comunale n. 54/2007 e che l'importo dell'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. previsto nel quadro economico dell'intervento approvato con determina del Responsabile del servizio tecnico-manutentivo n. 074/2010, ovvero a valere direttamente sullo stanziamento di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., era stato quantificato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara, pari a € 554,00.

Considerato che, in dipendenza delle sopra richiamate disposizioni normative, si ritiene opportuno liquidare il compenso - a titolo di incentivo e spese per la progettazione di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - per l'espletamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento, redazione del progetto, direzione lavori e collaudo, nell'attuale misura di legge pari allo 0,5% dell'importo dei lavori a base di gara, quindi pari a € 138,50.

Dato atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento in oggetto del seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 0488802C28, individuato attraverso l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, anche in relazione alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, nonché del seguente Codice Unico Progetto di investimento pubblico (C.U.P.): E17H09000390004, ottenuto per via telematica secondo la procedura definita dal CIPE - Ministero Economia e Finanze, ai sensi della L. 3/2003.

Visto il Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 luglio 2001 ed il Regolamento comunale sulla nuova organizzazione degli uffici per la migliore gestione delle risorse umane, in attuazione del contratto collettivo nazionale e decentrato, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 54 del 18 dicembre 2007.

Dato atto che l'intervento è interamente finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti – posizione n. 4535179.

Visto il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e le vigenti norme in materia di lavori pubblici applicabili in quanto non in contrasto e non abrogate dal predetto Codice.

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», la cui entrata in vigore ai sensi dell'art. 253, comma 2, del Codice è prevista dopo 180 giorni dalla sua pubblicazione in G.U. (pubb. nella G.U. del 10 dicembre 2010 n. 288 S.O.) salvo che per gli artt. 73 e 74 in vigore dal quindicesimo giorno dopo la medesima pubblicazione.

Preso atto di quanto stabilito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione di Consiglio in data 3 novembre 2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010, avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione all'ammontare delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione.

Viste, altresì, le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della medesima Autorità e le vigenti modalità di versamento delle stesse.

Dato atto che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto trattasi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 25 marzo 2011.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo strumento esecutivo di gestione per l'esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi affidati.

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha confermato l'organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio.

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

DETERMINA

- 1) Di liquidare al tecnico comunale il compenso per l'espletamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento, redazione del progetto, direzione lavori e collaudo in relazione all'intervento di "bitumazione di tratto della strada comunale extra-urbana Via Praetta - C.I.G. 0488802C28", per tutta la durata del procedimento stesso, sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione approvato con determina n. 075/2011, nell'attuale misura di legge pari allo 0,5% dell'importo dei lavori a base di gara e quindi pari all'importo lordo di € 138,50, per i motivi espressi in premessa.
- 2) Di dare atto che il compenso di cui al punto 1) della presente determinazione, assegnato a titolo di corrispettivo ed incentivo per la progettazione di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., conformemente all'art.18, comma 4-sexies, della Legge 2/2009, trova copertura nello stanziamento previsto per l'opera e si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell'Ente.
- 3) Di imputare la spesa di cui al punto 2) della presente determinazione, di complessivi € 138,50 al titolo 2° capitolo 3473, in conto gestione residui del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso.
- 4) Di dare atto che l'intervento è interamente finanziato con mutuo dell'importo di € 35.000,00 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti – posizione n. 4535179.
- 5) Di formulare alla Cassa Depositi e Prestiti la richiesta di somministrazione della rata, dell'importo di € 138,50, del mutuo di cui al precedente punto 4), per il pagamento del corrispettivo di cui al punto 1) relativamente ai lavori di "bitumazione di tratto della strada comunale extra-urbana Via Praetta".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Colombano rag. Luigi